

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

L'Università degli Studi di Genova (d'ora in poi detta Università), codice fiscale e partita I.V.A. 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, PEC: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2024 ;

E

L'A.S.L. 2 Azienda Sociosanitaria Ligure (d'ora in poi detta A.S.L.), codice fiscale e partita I.V.A. 01062990096, con sede legale in Savona, Piazza Sandro Pertini n. 10 – c.a.p. 17100, PEC: protocollo@pec.asl2.liguria.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Michele Orlando, nato a Genova il 22 luglio 1966, autorizzato alla stipula del presente atto in forza della DGR 1368 del 27/12/2023;

(dette ciascuna singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE

- le Parti e l'I.R.C.C.S Policlinico S. Martino sottoscrivevano in data 22.04.2022 (repertorio 48/2022), specifico *“Protocollo d'intesa inerente alla dislocazione funzionale, presso A.S.L. 2 - Dipartimento di Emergenza - Urgenza, di una Struttura Complessa nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, ospedaliera a direzione universitaria, in via di temporanea istituzione presso l'I.R.C.C. Ospedale Policlinico San Martino,*

finalizzata alla gestione delle attività cliniche/assistenziali di anestesia e rianimazione presso il Presidio Ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure (SV) di ASL2, mediante adozione del modello organizzativo ivi delineato e per finalità comuni agli enti medesimi, unicamente retto da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico;

- in data 28/06/2022 (repertorio 77/2022), le Parti e l'I.R.C.C.S. Policlinico S. Martino hanno sottoscritto una Convenzione che disciplina le modalità operative ed attuative per la gestione sperimentale del progetto volto a garantire ad A.S.L. 2 le prestazioni di anestesia e rianimazione, tramite la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Policlinico San Martino, funzionalmente e territorialmente allocata presso il Presidio Ospedaliero Santa Corona di A.S.L. 2 - Dipartimento di Emergenza - Urgenza, sito in Pietra Ligure (SV);
- all'articolo 13.2 della Convenzione anzi detta si dispone, tra l'altro, che la stessa *“avrà validità sino all'avvenuto perfezionamento e all'effettiva attribuzione delle procedure, contemplate dal Protocollo Generale d'intesa tra Regione Liguria e Unige, relative all'ampliamento della rete formativa riguardante la specialità di Anestesia e Rianimazione al Presidio ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure”*;
- il Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1473 del 14/09/2023, relativo all'anno accademico 2022/23 dell'Università degli Studi di Genova, ha previsto

l'accreditamento - nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore - della Sovrastruttura di Anestesia, Rianimazione, Terapia del Dolore ed Emergenza, presso ASL2 Savonese;

- il Protocollo Generale d'Intesa (P.G.I.) tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova, stipulato il 20 ottobre 2023 (approvato con Deliberazione n. 15 in data 27/09/2023 del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria), per lo svolgimento dell'attività assistenziale dell'Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1 (“Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università”), comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e ss.mm.ii., recante *“Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”*, ha previsto nell'allegato tecnico, la *SC Anestesia e rianimazione* quale struttura ospedaliera a Direzione Universitaria, presso l'A.S.L. 2 (con la dotazione di 14 posti letto);
- ai sensi dell'articolo 24 (“Rapporti con altri Enti sanitari convenzionati”), comma 1, del P.G.I., a mente del quale *“l'Università e gli Enti sanitari convenzionati, stipulano convenzioni attuative del presente Protocollo generale e dei protocolli specifici tra Regione e Università ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20.1.2005, n. 1 e ss.mm.ii.”*, si rende, pertanto, necessario regolare con apposita convenzione attuativa i rapporti conseguenti all'integrazione dell'attività

assistenziale, didattica e di ricerca tra l'Università e l'A.S.L. 2;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra Università degli Studi di Genova e l'A.S.L. 2 Azienda Sociosanitaria Ligure con riferimento alla S.C. Anestesia e Rianimazione, (quale Unità Operativa Complessa – Area Medica), struttura ospedaliera a Direzione Universitaria, istituita presso il Presidio Ospedaliero Santa Corona di Pietra Ligure/Albenga, con deliberazione A.S.L. 2 n. 796 in data 11/10/2023, in ottemperanza a quanto disposto con il Protocollo Generale di Intesa, approvato con delibera Consiglio Regione Liguria n. 15 del 27/09/2023, sottoscritto tra Regione Liguria e Università di Genova in data 20/10/2023.

Articolo 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI PROPRIE DELLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE, NONCHÉ A DIREZIONE UNIVERSITARIA

La S.C. Anestesia e Rianimazione provvede prioritariamente al trattamento (diagnosi e cura) dei pazienti con gravi malattie che necessitano di assistenza in rianimazione per insufficienza delle principali funzioni vitali (respirazione, circolazione, funzione renale, funzione epatica, neurologica, infezioni di particolare gravità). Garantisce l'assistenza anestesiologicala sia in regime di emergenza/urgenza, sia in regime d'elezione per tutte le specialità

chirurgiche operanti nei presidi ospedalieri aziendali.

La Struttura, inoltre:

- presidia la rianimazione quale attività dedicata all'assistenza dei pazienti con patologie gravi o potenzialmente tali che compromettono più funzioni e organi vitali, mediante impiego di strumentazioni ad alta tecnologia per supportare tali funzioni, quali, a mero titolo esemplificativo: ventilatori meccanici, sistemi di depurazione renale, sofisticate apparecchiature di monitoraggio e di somministrazione farmaci;
- attua le procedure per l'applicazione di linee guida e per la predisposizione di percorsi di miglioramento continuo della qualità clinica/assistenziale mediante applicazione di Linee Guida;
- effettua procedure anestesologiche di anestesia generale, loco regionale, sedazione per tutte le attività chirurgiche, interventistiche e diagnostiche in elezione;
- vigila, unitamente alle altre Strutture interessate, sul buon uso delle sale operatorie;
- pianifica in collaborazione con i chirurghi i programmi operatori giornalieri e settimanali;
- gestisce tutti gli interventi e le procedure in emergenza – urgenza di competenza.

Nell'ambito delle singole attività vengono utilizzate tecniche anestesologiche (anestesia generale, loco regionale, locale, sedazione), definite in relazione alle condizioni cliniche del paziente e all'intervento proposto dal chirurgo. Per tali procedure vengono

utilizzate sofisticate apparecchiature di monitoraggio, di infusione di farmaci e di supporto della ventilazione. Per gli interventi in elezione, viene svolta attività ambulatoriale di valutazione preoperatoria e identificazione del rischio anestesiológico con la pianificazione del tipo di anestesia migliore per il paziente.

Articolo 3 - ONERI, LOCALI E ATTREZZATURE CONCESSI IN USO ALL'UNIVERSITÀ

L'Università avrà a disposizione le aree, i beni immobili e i beni mobili di proprietà A.S.L. 2 per lo svolgimento dell'attività assistenziale, restando a carico di A.S.L. 2 ogni onere inerente alla conduzione, alla manutenzione ordinaria e/o alla sostituzione dei beni sopra indicati.

L'Università ha l'onere di segnalare qualunque anomalia o necessità di intervento rilevata, utilizzando le modalità in uso presso A.S.L. 2 e secondo l'inquadramento all'interno dell'organigramma della struttura.

Articolo 4 - PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO E MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

La direzione della S.C. Anestesia e Rianimazione, di cui all'articolo 1, sarà affidata ad un Professore dell'Università degli Studi di Genova, individuato d'intesa fra il Rettore e il Direttore Generale dell'A.S.L. 2, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del PGI, (*Personale universitario*).

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del PGI, il personale universitario

messo a disposizione dell'A.S.L. 2 sarà identificato in un elenco portato a conoscenza delle Parti e periodicamente aggiornato (cadenza annuale) **ALLEGATO A.**

Ai sensi dell'art. 12, co. 14, "Il personale operante temporaneamente quale dottorando di ricerca può essere autorizzato, nei limiti posti dalla vigente normativa, a svolgere attività assistenziale presso l'Azienda di riferimento e gli altri Enti sanitari convenzionati. Il personale operante temporaneamente quale assegnista o titolare di borsa di ricerca può essere autorizzato a svolgere attività di ricerca presso gli spazi degli Enti sopra menzionati, nei limiti posti dalla vigente normativa. Detto personale è inserito in un elenco separato aggiornato trimestralmente a cura dell'Università e comunicato agli enti del SSR".

La frequenza dei medici in formazione specialistica, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, presso la Struttura Complessa oggetto della presente Convenzione verrà considerata come svolta in rete formativa.

Situazioni ingiustificate di operatività ridotta, ovvero mancato rispetto degli obiettivi e dei *budget* assegnati alla Struttura Complessa, possono determinare, previa valutazione congiunta tra l'Università e l'Azienda, la modificazione funzionale od organizzativa della stessa.

Articolo 5 - PERSONALE

Il Professore responsabile della S.C. Anestesia e Rianimazione, individuato con le modalità di cui all'articolo precedente, e il personale universitario convenzionato con ASL2, dovranno garantire un impegno orario assistenziale pari a 22 ore settimanali,

corrispondenti al 60% (sessanta per cento) dell'impegno orario complessivo stabilito per il personale del S.S.R. articolato in base al piano di lavoro dell'unità operativa e con modalità idonea a garantire l'espletamento da parte del docente stesso delle attività istituzionali di didattica e ricerca nell'ambito dei corsi della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

La rilevazione dell'impegno orario e il computo delle presenze per l'impegno assistenziale, come sopra definito, verrà effettuata con le stesse modalità previste per la rilevazione delle presenze del personale sanitario aziendale ospedaliero, al fine di garantire parità di trattamento fra la componente universitaria e quella aziendale ospedaliera.

Articolo 6 - PRESENZE

Le presenze/assenze del personale universitario convenzionato e dei medici in formazione specialistica sono gestite mediante il timbratore di proprietà UNIGE installato a suo tempo presso Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Articolo 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale universitario convenzionato verrà corrisposto il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.L. della Dirigenza dell'Area Sanità, comprensivo di indennità di posizione o funzione, nel rispetto degli importi e delle modalità definiti per il personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

In conformità al quadro normativo e contrattuale di riferimento, il medesimo Professore ed il personale universitario sarà inserito nel

sistema aziendale di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale.

In relazione ai compensi spettanti di cui sopra, l'Università di Genova addebiterà ad A.S.L. 2 i costi sostenuti, comprensivi di oneri sociali ed Irap, per l'esecuzione della presente convenzione con cadenza mensile, con indicazione dell'IBAN di riferimento (girofondi sulla Contabilità Speciale presso la Banca d'Italia n. 0036766 intestata a Università degli Studi di Genova).

A.S.L. 2 si impegna a corrispondere all'Ateneo quanto dovuto entro 90 giorni dal ricevimento della singola richiesta.

Per quanto attiene la complessiva disciplina applicabile al personale universitario convenzionato, si richiama qui integralmente quanto disposto dall'articolo 12 ("*Personale universitario*"), 13 ("*Trattamento economico del personale universitario*"), 15 ("*Cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle attività assistenziali e dalla titolarità della direzione delle strutture*") del P.G.I. in vigore, con particolare riferimento al principio della parità di condizioni retributive a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, dei professionisti del S.S.R. e del personale universitario convenzionato.

Al personale universitario convenzionato ed equiparato alla Dirigenza dell'Area Sanità vengono conferiti incarichi dirigenziali, classificati attraverso opportuni meccanismi e criteri di pesatura delle funzioni, con conseguente graduazione dei correlati valori economici di posizione, tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'Azienda e dei criteri di coerenza interna cui devono uniformarsi le aree mediche e

sanitarie presso cui detti incarichi sono conferiti, sulla base di quanto previsto in materia dai CC.CC.NN.L. e/o da accordi aziendali adottati a seguito di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria, nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo e contrattuale complessivo di riferimento per il personale del S.S.N.

I termini e le modalità di individuazione, conferimento, revoca e valutazione degli incarichi dirigenziali così definiti, vengono applicati tanto al personale universitario convenzionato quanto al personale ospedaliero, nel rispetto della disciplina adottata dall'Azienda.

Articolo 8 - ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE

INTRAMOENIA

Per l'esercizio della libera professione *intramoenia* da parte del Professore responsabile convenzionato vengono applicate le normative nel tempo vigenti, nonché le regolamentazioni in materia previste dall'A.S.L. 2 per i propri dipendenti.

Al personale universitario convenzionato è, in ogni caso, garantita la possibilità di esercitare l'attività libero professionale *intramoenia* alle stesse condizioni e secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dipendente dell'Azienda, nel rispetto delle norme espressamente previste in materia e nel tempo vigenti, nonché di eventuali specifiche regolamentazioni previste a livello aziendale.

L'esercizio della libera professione *intramoenia* determina l'instaurazione di un rapporto diretto fra il Dirigente Medico o del ruolo Sanitario universitario e l'Azienda, al quale, pertanto, compete la cura degli adempimenti gestionali, preventivi e successivi, correlati

allo svolgimento delle diverse tipologie di attività libero professionali.

L'Azienda e l'Università si impegnano, reciprocamente, a comunicare, con tempestività, variazioni o eventuali situazioni sostative.

I dati e le elaborazioni relative agli emolumenti derivanti dall'esercizio delle summenzionate attività, di pertinenza del personale universitario convenzionato, dovranno essere comunicati all'Università con modalità e tempi idonei a garantire una sostanziale contestualità delle correlate erogazioni alle componenti universitaria ed aziendale interessate, compatibilmente con le modalità ed i tempi tecnici di elaborazione delle mensilità stipendiali proprie di ciascuna Parte.

L'Azienda si impegna a corrispondere, in termini di cassa, all'Ateneo gli importi dovuti ai sensi dell'art 91 del CCNL dell'Area Sanità 23 gennaio 2024, comprensivi dell'IRAP, ai fini delle erogazioni di cui sopra, secondo procedure e tempistiche vigenti presso l'Azienda.

Articolo 9 - COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La copertura assicurativa della responsabilità civile operante verso terzi è quella prevista dalla L.R. Liguria 26 ottobre 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante *“Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale”*.

Ai sensi dell'art. 22 del PGI "Tale copertura si applica anche al personale universitario convenzionato, agli iscritti alle Scuole di specializzazione ed alle figure temporaneamente presenti quali professori a contratto, dottorandi di ricerca,

assegnisti o titolari di borsa di studio o contratto erogati dall'Università, che svolgono attività assistenziali, nonché ai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre-abilitazione."

In relazione alle prestazioni oggetto della presente convenzione erogate in nome e per conto di ASL2, la stessa dichiara di garantire la copertura assicurativa per RCT/RCO mediante Fondo di autoritenzione regionale, istituito ai sensi della L.R. Liguria 26 ottobre 2011, n. 28, e ss.mm.ii.- Tale copertura non opera in ipotesi di dolo o colpa grave.

E' esclusa la copertura della tutela legale.

Per quanto attiene gli infortuni, ivi compreso l'infortunio in itinere, la relativa copertura assicurativa rientra nell'assicurazione INAIL del personale universitario.

Per il personale medico in formazione si applica il Dlgs 368/1999 e smi, art 41, comma 3 (come richiamato nella convenzione vigente tra Unige e ASL2 per lo svolgimento delle attività e prestazioni necessarie e strumentali ad assicurare la formazione specialistica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria).

Articolo 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Le Parti, ai sensi dell'art. 10 del DM 363/1998 e smi, individuano come datore di lavoro, per la presente convenzione, il Direttore Generale ASL2.

L'ASL 2 equiparando, sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale universitario ai propri dipendenti, garantisce l'applicazione

di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, l'ASL 2, attraverso la competente S.S.D. Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, fornirà il necessario supporto per la gestione di quanto spettante sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per recuperare le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale universitario convenzionato di cui al presente atto al fine di poter assolvere alla compilazione del DVR per conto del Datore di Lavoro principale.

Il Professore universitario, in qualità di Direttore della SC assume per ASL2 tutti gli obblighi/funzioni derivanti dall'art. 18 Dlgs 81/2008 e smi.

Al Professore universitario verrà garantita la sorveglianza sanitaria attraverso il medico Competente di ASL2.

Le caratteristiche di tutela sopra esposte sono da considerarsi valide ed equivalenti per il personale universitario di cui alla presente convenzione.

Articolo 11 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale universitario convenzionato dovrà attenersi personalmente agli obblighi di condotta, per quanto compatibili,

previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'A.S.L. 2, consultabile sul sito dell'Azienda stessa.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà, la risoluzione del rapporto convenzionale, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con il personale medesimo e con l'Università.

Articolo 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali per le finalità strettamente connesse e strumentali all'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*.

Il personale universitario, in relazione al ruolo che andrà a rivestire in A.S.L. 2, verrà individuato in base alla sopra citata normativa. Le Parti si impegnano pertanto a definire, in sede di attuazione della presente Convenzione, i rispettivi ruoli privacy ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e ad adottare, conseguentemente, i relativi atti discendenti.

Articolo 13 - ANTICORRUZIONE

Nell'esecuzione del presente atto, l'Università e l'A.S.L. 2 sono

soggetti alla normativa italiana (Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) in materia di prevenzione della corruzione e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Il personale universitario si impegna al rispetto di quanto previsto dal DPR 62/2013 e smi, nonché del Codice di comportamento adottato da ASL2 e visionabile sul sito aziendale

Articolo 14 - DURATA

La presente Convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata, per un periodo di durata uguale o inferiore, previa delibera dei rispettivi organi competenti. L’eventuale formale rinnovo del presente accordo è subordinato al rinnovo del PGI Regione – Università.

Le Parti, a fronte di motivate esigenze, riconoscono la facoltà di recesso, da comunicarsi tramite PEC, con un preavviso di 3 mesi.

Articolo 15 - REGISTRAZIONE E NORME DI RINVIO

La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e ss.mm.ii., recante “*Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro*”, ed è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I - art.2, del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 642, e ss.mm.ii., “*Disciplina dell'imposta di bollo*”,
con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università,
giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale
di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016, che con nota scritta chiederà
all'A.S.L. 2 il rimborso della quota di spettanza.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione,
le Parti fanno espresso rinvio al P.G.I. Regione/Università
sottoscritto il 20 ottobre 2023 (approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, n. 15 in
data 27/09/2023), nonché alla normativa nazionale e contrattuale
vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi
dell'articolo 15 (“*Accordi fra pubbliche amministrazioni*”), comma 2-bis,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante “*Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi*”.

Il Rettore dell'Università
degli Studi di Genova
(Prof. Federico Delfino)

Il Direttore Generale
A.S.L. 2 - Azienda
Sociosanitaria Ligure
(Dr. Michele Orlando)

Allegato A – elenco
personale universitario in
convenzione ex art.4 della

convenzione

ALLEGATO A – Elenco personale universitario in convenzione ex art. 4 della convenzione

Responsabile dell'Unità Operativa Complessa (UOC) a direzione universitaria denominata "Anestesia e Rianimazione" presso il Presidio Ospedaliero di Santa Corona di Pietra Ligure/Albenga:

NICOLO' ANTONINO PATRONITI, Professore Associato, SSD MED/41 – Anestesiologia, afferente al Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC) - Inquadramento assistenziale: Dirigente medico in rapporto esclusivo